



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto di Civitavecchia

Ordinanza n° 62 / 2009

Il Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Civitavecchia

Vista la nota n° 376 in data 13.05.2009 della Delegazione di Spiaggia di Montalto di Castro con la quale si richiede l'adeguamento delle norme esistenti, in virtù della modifica dei fondali all'interno dell'approdo del fiume Fiora;

Visto il regolamento emanato in data 19 febbraio 2007 dalla Provincia di Viterbo per la sicurezza della navigazione nelle acque interne;

Viste le proprie ordinanze n° 52/2003 e n° 53/2008 rispettivamente in data 26 giugno 2003 e 5 giugno 2008;

Considerata la necessità di adeguare le norme che regolano la navigazione, gli accosti e l'espletamento delle attività all'interno del canale approdo del fiume Fiora in località Montalto di Castro;

Visti gli articoli 30 e 68 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione:

ORDINA

Art 1
(Generalità)

L'ambito dell'approdo del fiume Fiora è costituito dalle strutture foranee, dai banchinamenti e dallo specchio acqueo interno, a partire dalla foce per una profondità di 300 metri, sino all'altezza della sponda di sinistra del " fossetto", limite di confine tra le acque marittime e quelle interne. L'elaborato grafico allegato alla presente ordinanza ne costituisce parte integrante esplicativa:

Art 2
(Prescrizioni di manovra)

a) All'interno dell'approdo è consentita la navigazione e l'ormeggio a tutte le unità aventi un pescaggio max non superiore a 1,50 mt . Eventuali limitazioni per interrimento dei fondali saranno soggette ad emanazione di provvedimenti aggiuntivi;

b) A partire dalla distanza di 200 mt dai segnalamenti dell'imboccatura il naviglio in entrata deve seguire una rotta perpendicolare alla linea di costa, dando la precedenza alle unità in uscita che manterranno tale rotta perpendicolare sino al raggiungimento della medesima distanza:

c) Tutte le unità in entrata e/o in uscita non devono superare la velocità massima di 3 nodi navigando in assetto dislocante. Tale limite deve essere rispettato sino alla distanza di 200 metri dall'imboccatura; sino alla distanza di 1000 metri dalla costa dovrà essere mantenuto un assetto dislocante ed una velocità non superiore a 10 nodi .

Art 3 (Ormeggi)

Fatti salvi eventuali diritti concessori, gli ormeggi all'interno dell'approdo sono così disciplinati:

a) Banchina di dritta: a partire dallo scivolo di alaggio, ubicato alla radice della struttura foranea per una lunghezza di mt. 73, è normalmente destinata all'ormeggio di unità da diporto. I restanti tratti di banchina sono così suddivisi: 43 mt sono destinati all'ormeggio di unità da pesca, 20 metri sono destinati ai mezzi della Guardia Costiera, VV.FF. protezione civile e mezzi di soccorso, i restanti 131 metri sono destinati ad unità da pesca. Per tutte le unità del presente comma è consentito l'utilizzo di corpi morti debitamente autorizzati.

b) Lato di sinistra: l'intero lato a partire dalla radice della struttura foranea per un lunghezza di circa 250 metri è normalmente destinato all'ormeggio di unità da diporto.

c) E' consentito l'ormeggio di punta purché il limite di ingombro massimo delle unità comprensive delle cime di ormeggio non superi i 10 metri. Tale limite vige anche per gli specchi acquei assenti in concessione;

d) I Comandanti sono responsabili degli ormeggi e messa in sicurezza delle unità. L'attività di custodia delle unità ormeggiate, ove non esercitata direttamente dal Comandante, potrà essere espletata solo dalle ditte appositamente autorizzate ed iscritte nei registri tenuti ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav..

e) E' data facoltà alla locale Autorità Marittima di autorizzare, previa istanza, l'ormeggio temporaneo di unità destinate a servizio diverso da quello cui l'ormeggio è dedicato, che dovrà essere lasciato immediatamente libero all'evenienza.

f) In caso di ormeggio non in linea con quanto previsto nei precedenti commi, oltre alle previste sanzioni, è data facoltà alla locale Autorità Marittima di procedere alla rimozione d'ufficio dell'unità e il deposito presso ditte autorizzate con addebito delle spese al proprietario.

Art 4 (Ormeggi di unità in disarmo)

L'ormeggio delle unità in disarmo dovrà essere autorizzato dalla locale Autorità Marittima previa comunicazione da parte dell'armatore delle persone preposte alla guardiania.

Art 5 (Divieti di ormeggio/ancoraggio)

L'ormeggio e la sosta di qualsiasi unità è vietato:

a) nel raggio di 200 metri dall'imboccatura dell'approdo

b) Negli specchi acquei centrali destinati alla navigazione

c) Lungo le opere foranee.

E' altresì vietato l'utilizzo dei corpi morti salvo quelli espressamente autorizzati dalle competenti Autorità, anche a carattere stagionale.

Art 6 (Alaggio e varo)

Le operazioni di alaggio e varo delle unità sono consentite nelle sole ore diurne negli scivoli all'uopo destinati e/o a mezzo di gru semoventi, le cui ditte sono iscritte nei registri tenuti ai sensi dell'art 68 del Codice della Navigazione. Eventuali operazioni da eseguirsi in orari diversi dovranno essere preventivamente autorizzate dalla locale Autorità Marittima. Le operazioni effettuate per le imbarcazioni da pesca e/o da traffico dovranno essere di volta in volta autorizzate dalla locale Autorità Marittima.

Art 7 (Lavori subacquei)

L'espletamento dei lavori subacquei potrà essere svolto in ottemperanza a quanto disciplinato dall'ordinanza n° 83 del 31.07.2008, che regola requisiti e modalità delle attività subacquee nell'ambito dell'intero Circondario Marittimo.

Art 8 (Depositi)

- a) Lungo le banchine e nelle aree demaniali marittime e' vietato il deposito di ogni sorta di materiale comprese imbarcazioni, carrelli stradali e attrezzature da pesca, ad eccezione delle zone appositamente destinate.
- b) Tutti i materiale e/o cose in sosta non autorizzata saranno rimosse d'ufficio con addebito delle spese al proprietario.

Art 9 (Prevenzione inquinamenti e gestione rifiuti)

- a) E' vietato a chiunque di versare nelle acque dell'approdo ogni sorta di sostanza liquida o solida.
- b) E' demandata al Comune di Montalto di Castro l'individuazione di un'area ecologica da destinare al posizionamento dei contenitori per oli esausti e batterie provenienti dalle imbarcazioni, nonché l'individuazione delle aree destinate al posizionamento di contenitori per la raccolta differenziata.

Art 10 (Divieti di pesca)

- E' vietata la pesca sia professionale che sportiva con ogni tipo di attrezzatura:
- a) Nel raggio di 200 metri dai segnalamenti dell'imboccatura
 - b) All'interno dell'approdo.

Art 11
(Traffico veicolare)

a) Sulle strutture foranee e' vietato il traffico veicolare, ad eccezione dei mezzi delle forze di polizia, mezzi di soccorso o mezzi per la pulizia preventivamente autorizzati e/o altri mezzi comunque autorizzati dalle competenti Autorità.

b) Nel piazzale "Foce del Fiora" il transito e la sosta di autoveicoli è disciplinato con provvedimento emanato dalla Civica Amministrazione

Art 12
(Disposizioni finali)

a) La presente ordinanza entra in vigore dalla data odierna

b) Le ordinanze n° 52/2003 e n° 53/2008 rispettivamente e in data 26 giugno 2003 e 5 giugno 2008 sono abrogate.


Art 13
(Norme punitive)

I contravventori agli articoli della presente Ordinanza, salvo che il fatto non si configuri come reato e fermo restando le responsabilità civili e/o penali derivanti dall'illecito, saranno perseguiti a norma degli articoli 1161, 1164 e 1174 Cod. Nav. e/o nella propria fattispecie a norma dell'art 53 del Dlgs 171/2005 , nonché ai sensi delle legislazioni speciali applicabili in materia.-

Civitavecchia, 16.6.2009

IL COMANDANTE
F.to C.V. (CP) Piero PELLIZZARI

LEGENDA



SCIVOLO



ORMEGGIO IMBARCAZIONI DA PORTO



ORMEGGIO UNITA' DA PESCA E DA TRAFFICO



ORMEGGIO UNITA' GUARDIA COSTIERA E
MEZZI DI SOCCORSO

